REGOLAMENTO (CEE) N. 3188/81 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1981

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1579/70 che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che, nella nota 3 dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1579/70 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/81 [3], sono indicati i prezzi franco frontiera spagnola che devono essere rispettati per alcuni formaggi in provenienza dalla Comunità affinché tali prodotti possano beneficiare dell'applicazione di un dazio regolatore fisso alla loro ammissione in Spagna ;

considerando che, in seguito all'aumento del prezzo del latte in Spagna, è stato effettuato un aumento dei prezzi d'entrata spagnoli di taluni formaggi ;

considerando che, con una maggiorazione dei prezzi d'entrata, risultano più elevati anche i prezzi franco frontiera spagnola che devono essere rispettati ; che occorre pertanto modificare in conformità la nota 3 dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1579/70 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La nota 3 di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1579/70 è sostituita dal testo seguente :

« (3) I prezzi per 100 kg peso netto non devono essere inferiori a :

— 27 258 pesetas per i formaggi Emmental e Gruyère in forme intere della sottovoce 04.04 A I a) 1 della tariffa doganale spagnola,

— 28 549 pesetas per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto di peso superiore a 1 kg, della sottovoce 04.04 A I b) 1 della tariffa doganale spagnola,

— 29 446 pesetas per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto di peso uguale o inferiore a 1 kg e superiore a 75 g, della sottovoce 04.04 A I c) 1 della tariffa doganale spagnola,

— 22 482 pesetas per i formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C 2 della tariffa doganale spagnola,

— 25 131 pesetas per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère delle sottovoci 04.04 D I a) e D I b) della tariffa doganale spagnola,

— 25 382 pesetas per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère della sottovoce 04.04 D I c) della tariffa doganale spagnola,

— 22 143 pesetas per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 a) della tariffa doganale spagnola,

— 22 387 pesetas per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 b) della tariffa doganale spagnola,

— 22 626 pesetas per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 c) della tariffa doganale spagnola,

— 25 988 pesetas per i formaggi Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino e Fiore Sardo della sottovoce 04.04 G I a) 1 della tariffa doganale spagnola,

— 21 977 pesetas per il formaggio Cheddar di maturazione inferiore a tre mesi, della sottovoce 04.04 G I b) della tariffa doganale spagnola,

— 23 255 pesetas per il formaggio Cheddar di maturazione superiore a tre mesi della sottovoce 04.04 G I b) 1 della tariffa doganale spagnola,

— 23 695 pesetas per i formaggi Provolone, Asiago, Caciocavallo e Ragusano della sottovoce 04.04 G I b) 2 della tariffa doganale spagnola,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 172 del 5. 8. 1970, pag. 26.
(3) GU n. L 19 del 22. 1. 1981, pag. 15.

— 22 936 pesetas per il formaggio Edam olandese di prima qualità avente tenore minimo di materie grasse del 40 % in peso della sostanza secca e maturazione da 7 a 8 settimane, della sottovoce 04.04 G I b) 3 della tariffa doganale spagnola,

— 23 134 pesetas per i formaggi aventi tenore d'acqua, in peso, nella sostanza non grassa superiore a 62 % e inferiore o uguale a 72 %, della sottovoce 04.04 G I b) 5 della tariffa doganale spagnola,

— 23 134 pesetas per i formaggi aventi tenore d'acqua, in peso, nella sostanza non grassa superiore a 72 %, presentati in imballaggio di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, della sottovoce 04.04 G I c) 1 della tariffa doganale spagnola ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione